

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
249/2025/R/RIF

METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3) <i>Orientamenti finali</i>

Documento per la consultazione

10 giugno 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), avviato con la deliberazione 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF.

Il documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per la definizione della regolazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, per il nuovo periodo regolatorio 2026-2029.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **10 luglio 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali
Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani**

**Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.547**

e-mail: info@arera.it e mtr@arera.it

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati

personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione.....	6
2	Determinazione delle entrate tariffarie	8
	<i>Entrate tariffarie di riferimento</i>	8
	<i>Modulazione del fattore di sharing.....</i>	9
	<i>Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</i>	11
3	Costi riconosciuti.....	20
	<i>Costi operativi di gestione.....</i>	23
	<i>Costi comuni.....</i>	27
	<i>Costi d'uso del capitale.....</i>	29
	<i>Componenti di conguaglio</i>	35
4	Tariffe di accesso agli impianti di trattamento	38
	<i>Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.....</i>	39
	<i>Effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti nel</i>	
	<i>PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani</i>	43
5	Valore di subentro	44
6	Copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.....	46
7	Contenuti minimi, semplificazioni procedurali e modalità di aggiornamento del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.....	50

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), nell'ambito del quale provvedere – in un quadro di progressiva stabilità e certezza della regolazione del settore elaborata dall'Autorità – all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- 1.2 Con il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 che, tra l'altro, preveda:
- la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e prevalentemente desumibili da fonti contabili obbligatorie e che il loro aggiornamento sia soggetto a un limite di crescita, determinato anche in funzione dei *target* ambientali fissati in ragione dell'effettivo livello di *performance* raggiunto in ciascun ambito tariffario;
 - alla luce della disciplina introdotta recentemente sullo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Allegato A della deliberazione 596/2024/R/RIF), il coordinamento tra le condizioni alle quali l'operatore si è aggiudicato l'affidamento del servizio (con particolare riferimento ai parametri che incidono sul limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e su quelli relativi alla quantificazione di costi collegati a obiettivi specifici) e il nuovo metodo tariffario;
 - l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, soprattutto in considerazione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* promuovere il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata al livello previsto dalla normativa vigente; *iii)* rafforzare la programmazione di carattere economico-finanziario, confermando sia la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici, sia circoscrivendo le opportunità di utilizzo della revisione infra periodo, consolidandone la caratteristica di strumento

straordinario, da impiegare nelle situazioni che connotano aspetti fortemente critici.

- 1.3 Si osserva una generale condivisione da parte dei 25 *stakeholder*, prevalentemente Enti territorialmente competenti, gestori e relative associazioni di categoria, oltre che per il mantenimento dell'impostazione generale, in grado di garantire stabilità e certezza del quadro regolatorio, anche per le nuove misure prospettate per il terzo periodo, in particolare, in riferimento all'introduzione di specifiche componenti destinate alla copertura di oneri di natura pluriennale connessi al conseguimento di obiettivi valutabili sul medesimo arco temporale o finalizzate a intercettare aumenti derivanti da fattori esogeni, quali eventuali picchi di costo connessi alle attività di smaltimento; valutazioni positive sono state espresse anche in riferimento al rafforzamento dell'attività di pianificazione finanziaria, attraverso una esplicita disciplina del riconoscimento delle eccedenze da rinviare alle annualità successive e dell'utilizzo dello strumento straordinario della revisione annuale, nonché in merito alle semplificazioni tecniche e procedurali prospettate.
- 1.4 I rispondenti hanno, inoltre, manifestato la necessità di prevedere opportuni strumenti di coordinamento tra la regolazione tariffaria e la disciplina inerente il bando di gara tipo, richiedendo l'esplicitazione di opportuni elementi di raccordo; gli *stakeholders* hanno evidenziato alcune complessità operative legate ai meccanismi introdotti per l'efficientamento di talune componenti di costo in quanto fortemente connesse a fattori esogeni, nonché alcuni aspetti correlati alla determinazione del vincolo ai ricavi dell'impianto per effetto della potenziale variabilità dei quantitativi di flussi conferiti.
- 1.5 Con il presente documento, alla luce dei contributi ricevuti con riferimento agli orientamenti iniziali, nel confermare l'impostazione generale già illustrata, si prospettano ulteriori meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per altro verso, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle *performance* gestionali e ambientali.
- 1.6 Tra i primi, possono essere menzionati i seguenti: il rafforzamento della connessione tra crescita tariffaria e obiettivi qualitativi stabiliti sulla base dall'effettivo livello di *performance* raggiunto, valutato anche in considerazione di indicatori misurabili; il meccanismo di efficientamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata; gli strumenti volti al contenimento delle eccedenze rimodulabili nelle annualità successive.
- 1.7 Tra i secondi si ricordano in particolare i seguenti: la determinazione di unico fattore di *sharing* riguardante sia i sistemi collettivi di *compliance*, sia i ricavi da vendita di materiale e di energia commisurato agli effettivi livelli di raccolta differenziata ed efficacia del riciclo; l'introduzione di un'opportuna componente previsionale di natura incentivante che tenga conto della sistematicità di nuove attività avviate per finalizzare gli obiettivi derivanti dalla normativa e/o dalla pianificazione locale.

- 1.8 Si sottopongono, inoltre, a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, nonché all'individuazione di parametri macroeconomici di riferimento.
- 1.9 Alla luce delle valutazioni già avanzate nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF e dei riscontri pressoché unanimi rispetto alla durata prospettata per il prossimo periodo regolatorio, l'Autorità conferma che l'MTR-3 si applica nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, ed è soggetto ad aggiornamento biennale (per le annualità 2028 e 2029).

2 Determinazione delle entrate tariffarie

Entrate tariffarie di riferimento

- 2.1 Le osservazioni pervenute dagli *stakeholder* intervenuti nella prima fase di consultazione segnalano ampia condivisione in ordine all'impostazione generale prospettata dall'Autorità, ovvero procedere in continuità con i criteri generali di regolazione tariffaria adottati nei precedenti periodi regolatori e confermare la struttura delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$), contribuendo così a conferire stabilità al settore dei rifiuti. Allo stesso tempo, i partecipanti alla consultazione hanno espresso condivisione per la maggior parte delle proposte di introduzione di nuove componenti e di modifica della disciplina di quelle esistenti, pur producendo un ampio e vario *set* di osservazioni e valutazioni.
- 2.2 Per il terzo periodo regolatorio l'Autorità intende, pertanto, operare alcune modifiche alla composizione della parte variabile e della parte fissa delle entrate tariffarie confermando, tuttavia, la struttura disegnata sin dall'avvio della regolazione. Il *Box 1* sintetizza le componenti di costo per l'individuazione di $\sum TV_a$ e $\sum TF_a$ prospettate dall'Autorità nel presente documento.

Box 1 – Entrate tariffarie di riferimento prospettate per il periodo regolatorio 2026-2029

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile per ciascuna annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CTR_a + CRD_a + Cora_{TV,a}^{eff} + CO116_{TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + CNew_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + RCtot_{TV,a} + Rec_{\Delta}(T - T_{max})_{TV,a}$$

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per ciascuna annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO116_{TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + CNew_{TF,a}^{exp} + RCtot_{TF,a} + Rec_{\Delta}(T - T_{max})_{TF,a}$$

- 2.3 Con riferimento alla struttura generale delle entrate tariffarie, si confermano le principali componenti già introdotte con l'MTR-2, sulle quali l'Autorità intende presentare alcune proposte di modifica, illustrate, per quanto riguarda i costi riconosciuti, nel capitolo 3 del presente documento. Relativamente al fattore di

sharing b_a l'Autorità prevede di confermare e dettagliare le proposte avanzate con il documento per la consultazione 180/2025/R/RIF, secondo quanto descritto nei punti da 2.8 e successivi. Infine, le regole per la rimodulazione ed il recupero nelle annualità successive degli importi eccedenti il limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie sono prospettate nei successivi punti 2.26 e seguenti.

- 2.4 In merito alle componenti di nuova introduzione, si prevede, nella quota variabile delle entrate tariffarie, l'inserimento della componente di natura previsionale $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$, per la copertura di eventuali oneri variabili (non sistematici) aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno ($a-2$), che ci si attende di sostenere nei casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento per lo smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione¹.
- 2.5 Inoltre, l'Autorità prevede l'istituzione, sempre tra le voci di costo variabile, della componente $CO_{rd_{TV,a}}^{eff}$, in esito alla eventuale riclassificazione della componente CRD_a , e più specificamente della grandezza $CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$ di cui all'articolo 8 della deliberazione 389/2023/R/RIF, al fine di promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento dell'indicatore H_a di cui al medesimo articolo².
- 2.6 Coerentemente con quanto prospettato nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF l'Autorità prevede, poi, di istituire le componenti $CO_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $CO_{new_{TF,a}}^{exp}$, destinate alla copertura dei costi relativi alle variazioni di natura sistematica, che si riflettono in oneri ricorrenti, delle caratteristiche e del perimetro del servizio³.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condividono gli aggiornamenti proposti sulla struttura delle entrate tariffarie mediante l'integrazione delle nuove componenti? Motivare la risposta.*

Modulazione del fattore di sharing

- 2.7 Gli *stakeholder* intervenuti nella consultazione hanno, con poche eccezioni, concordato con la proposta dell'Autorità in merito al superamento della differenziazione dei fattori di *sharing*, evidenziando comunque come prioritario il mantenimento della forza incentivante del meccanismo attraverso il collegamento tra *performance* di qualità ambientale dei gestori e applicazione dello *sharing* ai ricavi. Al contempo, anche con riferimento alle modifiche prospettate per l'intervallo di valorizzazione del fattore di *sharing*, taluni

¹ Si veda il punto 3.14. Tale componente sarà soggetta a rendicontazione e conguaglio secondo quanto previsto nei punti 3.15 e 3.16.

² Si veda quanto illustrato in dettaglio nel capitolo 6 del presente documento.

³ Si veda quanto descritto nei punti 3.24 e 3.25.

partecipanti hanno richiamato il ruolo fondamentale degli utenti del servizio nel determinare la qualità della raccolta differenziata sostenendo, pertanto, la necessità di mantenere i benefici economici anche a vantaggio degli utilizzatori finali.

- 2.8 L'Autorità intende confermare quanto esposto nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF in merito al superamento della differenziazione dei fattori di *sharing* b_a e $b_a(1 + \omega_a)$, procedendo all'eliminazione del fattore ω_a e alla conseguente adozione del medesimo fattore di *sharing*, b_a , da applicare sia ai ricavi della vendita di materiale ed energia, nonché della fornitura di servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani erogati attraverso *asset* del servizio integrato medesimo, raccolti nella componente AR_a , sia ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per la cessione di rifiuti di imballaggio e "frazioni merceologiche simili", raccolti nella componente $AR_{SC,a}$.
- 2.9 Coerentemente con gli esiti della consultazione, al fine di rafforzare gli incentivi alla valorizzazione dei materiali e dell'energia oggetto di recupero, anche in considerazione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei, l'Autorità è orientata a prevedere che, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di *sharing* b_a sia valorizzabile dall'Ente territorialmente competente (di seguito anche: ETC) in coerenza con le valutazioni sulle *performance* di qualità ambientale delle gestioni. Così come avvenuto, ai sensi del MTR-2, per il fattore ω_a , le suddette valutazioni saranno riferite al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (e sintetizzate attraverso il parametro $\gamma_{1,a}$) e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (parametro $\gamma_{2,a}$), che si tradurranno nella determinazione di un valore del fattore di *sharing* contenuto in un intervallo più ampio rispetto a quanto definito dal precedente metodo, che si intende individuare in $[0.2, 0.9]$.
- 2.10 In particolare, ai fini della determinazione del fattore b_a , l'Autorità è orientata a prevedere che l'ETC possa valorizzare:
- il parametro $\gamma_{1,a}$ riferito al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
 - il parametro $\gamma_{2,a}$, riferito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero):

- nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

- 2.11 L'Autorità intende confermare che al parametro $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente, con contestuale quantificazione nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, solo nel caso in cui il macro-indicatore RI , che esprime l'efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi, come introdotto dalla deliberazione 387/2023/R/RIF e oggetto di aggiornamento nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 23/2025/R/RIF, assuma un valore pari o superiore a 0.85.
- 2.12 Pertanto, sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti punti, il parametro b_a potrà assumere, secondo gli orientamenti dell'Autorità, i valori riportati nella tabella che segue:

		INTERVALLI SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE	
		$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
INTERVALLI SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE	$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b \in [0.2,0.4]$	$b \in (0.4,0.55]$
	$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b \in (0.55,0.7]$	$b \in (0.7,0.9]$

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si condividono l'orientamento di prevedere la quantificazione del fattore di sharing b in funzione dei coefficienti γ_1 e γ_2 e il nuovo intervallo di riferimento? Motivare la risposta.*

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

- 2.13 L'Autorità intende confermare le regole generali di determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, sulla base di quanto osservato nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF nonché in considerazione degli esiti della prima fase di consultazione, puntando a garantire, per un verso, la *compliance* alla normativa primaria, alla regolazione e agli atti di pianificazione

e, per un altro, a ottimizzare le *performance* economiche delle gestioni, individuando la misura delle azioni da intraprendere in ragione del livello di *performance* di partenza, limitando aumenti nei costi riconosciuti non declinabili in effetti ambientali positivi, tenuto altresì conto del livello di efficienza, in un'ottica di sostenibilità economica per l'utenza finale.

- 2.14 Alla luce di quanto espresso nel punto precedente, l'Autorità è orientata a prevedere l'introduzione di un coefficiente di potenziamento del servizio in sostituzione dei coefficienti QL_a e PG_a di cui al MTR-2, denominato K_a , che sia in grado di intercettare gli opportuni fabbisogni connessi ai singoli ambiti tariffari.
- 2.15 In continuità con i criteri di cui ai precedenti metodi tariffari il totale delle entrate tariffarie di riferimento per ciascun ambito tariffario e in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ dovrà rispettare il seguente vincolo:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, calcolato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata valorizzato a conclusione del presente procedimento, in considerazione di quanto rappresentato dall'Autorità nel successivo punto 2.16;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base di quanto illustrato al successivo punto 2.17;
- K_a è il coefficiente previsto, in coerenza con l'approccio olistico che l'Autorità intende adottare, per il miglioramento delle *performance* ambientali sottese al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale, in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, riutilizzo e effettivo riciclo dei medesimi e, per tali vie, di minimizzazione del ricorso allo smaltimento, misurabili anche attraverso gli indicatori introdotti dall'Autorità con la disciplina della qualità tecnica e prospettati nel documento per la consultazione 235/2025/R/RIF, con particolare riferimento al macro-indicatore $R1$, che esprime l'efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi, e al macro-indicatore $R2$, teso a misurare l'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica, nonché al miglioramento degli standard di qualità tecnica e contrattuale previsti dal Testo unico per la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche: TQRIF⁴); in presenza di affidamenti tramite procedura ad evidenza pubblica, tale coefficiente deve risultare coerente con il

⁴ Adottato con deliberazione 15/2022/R/RIF.

corrispondente coefficiente determinato in esito all'esperimento della procedura competitiva, relativamente ai servizi affidati con tale procedura.

- 2.16 Con riferimento al tasso di inflazione programmata rpi_a , l'Autorità intende proporre un valore allineato con le previsioni di breve-medio termine (2025-2027) formulate dalla Banca Centrale Europea⁵, nonché di quelle alla base della programmazione nazionale economico-finanziaria⁶, che si attestano attualmente tra l'1,8% e il 2%.
- 2.17 Il coefficiente di recupero di produttività X_a che troverà applicazione a livello di ambito tariffario sarà determinato in continuità con quanto previsto nel MTR-2, come richiamato nei successivi punti 2.18 e 2.19, nonché, nel caso di affidamento del servizio tramite gara, in adempimento alla regolazione introdotta dall'Autorità con la deliberazione 596/2024/R/RIF: per il gestore affidatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al coefficiente $X_{reg,a}$ verrà sommata un'ulteriore quota coerente con il valore offerto dall'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione appena richiamata. Ne deriverà che, in tale caso, il valore complessivo del coefficiente di recupero della produttività potrà essere superiore all'intervallo di cui al successivo punto 2.18.

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

- 2.18 In una logica di continuità con quanto previsto fino al MTR-2, l'Autorità è orientata a mantenere invariato l'intervallo [0.1%,0.5%] entro cui può essere valorizzata la quota del coefficiente di recupero della produttività $X_{reg,a}$ determinata in connessione all'efficienza economica e alla qualità ambientale della gestione (dunque escludendo l'eventuale quota corrispondente ai ribassi effettuati in sede di gara).
- 2.19 Inoltre, l'Autorità intende confermare che la determinazione del coefficiente $X_{reg,a}$ sia effettuata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:
- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento - quest'ultimo riconducibile al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, e al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata $\gamma_{1,a}$ e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo $\gamma_{2,a}$ rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una

⁵ Si vedano il Bollettino Economico della BCE n.3/2025 e il Bollettino Economico della Banca d'Italia n.2/2025.

⁶ Si veda il Documento di Finanza Pubblica – Sezione II – Analisi e Tendenze della Finanza Pubblica, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2025.

determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli riportati al punto 2.10 – da cui deriva che: $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$;

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli riportati al punto 2.10 – da cui deriva che: $(1 + \gamma_a) > 0.5$;

dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0.3\% < X_{reg,a} \leq 0.5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_{reg,a} \leq 0.3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_{reg,a} \leq 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0.1\%$

- 2.20 Con riferimento al nuovo parametro K_a , l’Autorità è orientata a prevederne una valorizzazione compresa nell’ambito dell’intervallo $[0\%,7\%]$, in funzione del grado di efficienza raggiunto dalla gestione e degli obiettivi di miglioramento da conseguire in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, fissati dalla normativa o dalla pianificazione d’ambito, e misurabili tramite opportuni indicatori quali, in particolare, la percentuale di raccolta differenziata, l’efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori $R1$ e $R2$, e gli standard previsti dal TQRIF.

		ANNUALITÀ 2026 - 2029	
		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a = 0\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

- 2.21 Ai fini della determinazione del parametro ρ_a l'Autorità è altresì orientata a non confermare il coefficiente $C116_a$, introdotto dal MTR-2 e finalizzato a tener conto degli eventuali oneri ulteriori di natura previsionale (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento) riconducibili alla normativa introdotta dal decreto legislativo 116/2020 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e con riferimento alla possibilità di queste ultime di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. La proposta di non confermare la sopra richiamata facoltà trova fondamento nel limitato ricorso alla valorizzazione del coefficiente nel secondo periodo regolatorio⁷.
- 2.22 I contributi pervenuti in riscontro al documento per la consultazione 180/2025/R/RIF riflettono una generale condivisione della proposta avanzata dall'Autorità circa l'opportunità di confermare la facoltà di valorizzazione del coefficiente CRI_a . Ribadendo tale impostazione, l'Autorità è orientata a prevedere che si possa dar luogo alla valorizzazione del coefficiente CRI_a per il primo biennio 2026-2027, trattandosi di un coefficiente teso a favorire il recupero di costi sostenuti prevalentemente in annualità pregresse in conseguenza del rilevante *shock* inflazionistico verificatosi nelle annualità 2022 e 2023, qualora

⁷ Il coefficiente $C116_a$ è stato valorizzato per poco più di 30 ambiti tariffari, corrispondenti ad una popolazione di circa 500.000 abitanti. Rispetto ai valori fissati ai fini della determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, in media il coefficiente è stato impiegato per accogliere incrementi delle entrate tariffarie contenuti entro il valore dell'1%. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 2.20 della "Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (approvata dall'Autorità con deliberazione 43/2025/R/RIF).

occorrano, anche non contestualmente, le seguenti circostanze:

- a. necessità di intercettare incrementi nei costi dei fattori della produzione, come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie, connessi alla dinamica inflattiva verificatasi negli anni 2022 e 2023 e che potrebbero trovare manifestazione differita nel tempo, con particolare riguardo all'aggiornamento dei costi del personale in esito alla negoziazione collettiva del contratto di lavoro;
- b. opportunità di favorire il recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita già validati dagli ETC in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2025 e oggetto di rimodulazione al terzo periodo regolatorio;
- c. valorizzazione della componente di natura previsionale $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ trattata ai punti dal 3.14 e successivi, e degli eventuali aumenti dell'IVA indetraibile derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 49, della legge n. 207/2024;
- d. nei casi di avvicendamento gestionale e necessità di recupero, tra le entrate tariffarie, da parte del gestore entrante, dei costi legati alla liquidazione del valore di subentro al gestore uscente di cui al capitolo 5 del presente documento, nei termini disciplinati dalla deliberazione 385/2023/R/RIF.

- 2.23 Non si ritiene auspicabile, invece, la possibilità di prevedere la valorizzazione del coefficiente CRI_a al fine di recuperare importi eccedenti il limite alla crescita che dovessero generarsi nel corso del terzo periodo regolatorio, al fine di salvaguardare gli esiti del confronto competitivo fra gli operatori nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, come meglio illustrato nel punto 2.28. È fatta salva la possibilità di valorizzare il coefficiente in parola con riferimento alla sola componente di cui alla lettera c. del punto 2.22.
- 2.24 In merito al parametro al quale subordinare la misura del coefficiente CRI_a , tenuto conto delle osservazioni pervenute e nell'ottica di garantire prioritariamente miglioramenti delle prestazioni gestionali secondo l'approccio illustrato nel punto 2.13, l'Autorità intende prevedere di differenziare l'intervallo entro cui può essere valorizzato il coefficiente CRI_a in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, qualità tecnica e contrattuale, in particolare tenuto conto degli indicatori di qualità $R1$ e $R2$, meno soggetti a fattori esogeni rispetto all'indicatore H_a , ferma restando la regola secondo cui il parametro ρ_a non possa comunque assumere un valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al punto 2.15 (ad eccezione del caso di superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie). In particolare, le valorizzazioni massime ammesse per il coefficiente CRI_a , per le annualità 2026 e 2027, evidenziate nella matrice che segue - comunque da commisurare alla quota effettiva da recuperare - contemperano la necessità di recuperare le eccedenze validate dagli ETC e derivanti dal precedente periodo regolatorio e l'obiettivo prioritario di garantire miglioramenti di qualità del

servizio, tenuto conto del livello di efficienza economica raggiunto.

		ANNUALITÀ 2026 – 2027	
		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I $CRI_a = 0\%$	SCHEMA II $CRI_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III $CRI_a \leq 3\%$	SCHEMA IV $CRI_a \leq 5\%$

- 2.25 Alla luce delle modifiche prospettate in merito all'introduzione del nuovo coefficiente K_a in sostituzione dei coefficienti QL_a e PG_a , qualora queste trovino conferma nel provvedimento finale, l'Autorità procederà a una modifica della deliberazione 596/2024/R/RIF al fine di garantire il più efficace coordinamento tra la regolazione tariffaria *pro tempore* vigente e le disposizioni in materia di schema tipo di bando di gara.

Spunti per la consultazione

- Q3.** Si condivide l'introduzione del nuovo indicatore K_a ? Si condividono le finalità sottostanti la proposta del nuovo indicatore, ossia garantire, per un verso, la compliance e, per un altro, ottimizzare le performance economiche delle gestioni, in un'ottica di sostenibilità economica per l'utenza finale? Motivare la risposta.
- Q4.** Si concorda con il mantenimento dell'attuale intervallo per la definizione di X_a e con la conferma dei criteri di valorizzazione di tale coefficiente? Motivare la risposta.
- Q5.** Si condividono gli orientamenti avanzati dall'Autorità con riferimento all'orizzonte temporale e alle condizioni e modalità di valorizzazione del coefficiente CRI_a ? Motivare la risposta.
- Q6.** Si condividono gli orientamenti in merito alla misura del coefficiente CRI_a , subordinata al posizionamento dell'ambito tariffario nella matrice di cui al precedente punto 2.24? Motivare la risposta.

- 2.26 I rispondenti hanno manifestato ampio consenso anche rispetto all'opportunità di prevedere un percorso di pianificazione nel tempo del recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita nel secondo periodo regolatorio e oggetto di rimodulazione nelle annualità successive al 2025, anche con l'obiettivo di definire con certezza e trasparenza i valori di subentro nei casi di conclusione degli affidamenti in essere.

- 2.27 In proposito, l'Autorità è orientata a prevedere che l'allocatione del recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita validati nel secondo periodo regolatorio, oggetto di rimodulazione alle annualità successive al 2025 e, da ultimo, il cui riconoscimento viene confermato in tutto o in parte in sede di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, abbia di norma luogo entro la durata dell'affidamento, anche ove quest'ultimo ecceda la conclusione del terzo periodo regolatorio. In occasione della predisposizione del piano economico finanziario (di seguito anche: PEF) per l'ultimo anno di affidamento del servizio, eventuali importi residui corrispondenti a situazioni di eccedenza del limite alla crescita nel secondo periodo regolatorio potranno, in via eccezionale e con finalità di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del gestore, confluire nel valore di subentro.
- 2.28 L'Autorità è altresì orientata a prevedere che gli eventuali importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie che si generino nel corso del terzo periodo possano essere rimodulati nelle annualità successive, anche oltre il periodo regolatorio, purché entro il termine dell'affidamento, esclusivamente fino alla saturazione del limite di crescita e, diversamente da quanto previsto al precedente punto 2.27, escludendo il ricorso alla valorizzazione del coefficiente CRI_a , fatto salvo quanto previsto dal punto 2.22 lettera c), così da preservare gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica. Con la medesima finalità, eventuali importi eccedenti il limite alla crescita insorti nel terzo periodo regolatorio non confluiranno nel valore di subentro alla scadenza dell'affidamento.
- 2.29 In merito alle modalità di pianificazione del recupero, i rispondenti hanno manifestato apprezzamento circa l'orientamento dell'Autorità di chiarire che il rinvio del riconoscimento dei suddetti importi debba essere motivato da circostanze oggettive quali, ad esempio, la saturazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, ovvero le caratteristiche di efficienza economica delle gestioni. In tal senso, l'Autorità ritiene opportuno prevedere, relativamente agli importi eccedenti il limite di prezzo che si generano nel terzo periodo regolatorio, che nei casi in cui, per una data annualità, il costo unitario effettivo della gestione risulti superiore al *benchmark* di riferimento (definito al precedente punto 2.19), una quota degli importi eccedenti il limite alla crescita, pari alla distanza percentuale tra i due indicatori appena menzionati, non sia ammissibile a recupero nelle successive annualità. Ritenendosi necessario favorire un efficientamento della gestione medesima e trattandosi comunque di importi eccedenti il limite alla crescita, tenuto conto della forte eterogeneità dei costi e dell'organizzazione del servizio che caratterizza il settore, nonché sulla base delle analisi relative alla distribuzione dei costi del servizio effettuate sui piani economico finanziari relativi alle annualità 2024-2025, l'Autorità intende prevedere una soglia massima del menzionato efficientamento pari al 25%, valore corrispondente al terzo quartile della distribuzione dei piani economico finanziari relativamente al rapporto tra il costo unitario effettivo e il *benchmark* di riferimento.

Spunti per la consultazione

Q7. *Si condividono gli orientamenti espressi in merito alla possibilità di rimodulare gli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie? Motivare la risposta, con particolare riguardo alla diversa modalità di rimodulazione che l'Autorità prospetta, in funzione del periodo regolatorio nel quale tali importi risultano validati.*

Q8. *Si condivide l'orientamento di cui al par. 2.29 di prevedere un meccanismo di efficientamento degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie relativi al terzo periodo regolatorio, legato alla distanza percentuale tra il costo unitario effettivo della gestione e il benchmark di riferimento? Motivare la risposta.*

2.30 In continuità con le misure già adottate con il MTR e il MTR-2, l'Autorità è orientata a confermare la previsione secondo cui, ove gli ETC ritengano necessario il superamento del limite di cui al punto 2.15 - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità, ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - questi presentino all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario della gestione, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b_a in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo nel quale ricade la pertinente gestione, secondo quanto previsto dalla matrice di cui al precedente punto 2.12;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi nella qualità delle prestazioni, anche in relazione alle disposizioni regolatorie in materia di qualità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli, nonché quelle in forza delle quali il rinvio alle future annualità degli importi eccedenti il limite alla crescita che risultino rimodulabili in applicazione delle regole delineate nei precedenti punti 2.27 e 2.28 non sia valutato come sufficiente al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

2.31 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al punto precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra-periodo della

predisposizione tariffaria.

- 2.32 In coerenza con quanto previsto dal comma 11.4 dell'Allegato A alla deliberazione 596/2024/R/RIF, l'ETC non è tenuto a presentare la relazione di cui al precedente punto 2.31 nel caso di offerta che preveda una maggiore valorizzazione del coefficiente K_a nonché delle corrispondenti componenti previsionali di costo rispetto ai valori indicati nel piano economico finanziario di affidamento del servizio (di seguito: PEFA) posto a base di gara.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si concorda con la conferma delle disposizioni che disciplinano il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie? Motivare la risposta.*

3 Costi riconosciuti

- 3.1 L'Autorità intende confermare l'approccio, divenuto ormai stabile, basato sul riconoscimento, per l'anno (a), dei costi (e dei ricavi) effettivamente sostenuti (conseguiti) nell'anno ($a-2$), come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie o di preconsuntivo, salvo per le componenti per cui siano esplicitamente ammessi valori previsionali, contestualmente confermando l'orizzonte quadriennale del PEF e prevedendo, in sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie del secondo semi periodo regolatorio, il riallineamento delle componenti di costo (e di ricavo) ai risultati da fonti contabili obbligatorie dell'anno ($a-2$) o di preconsuntivo.
- 3.2 L'Autorità è orientata a confermare che i costi riconosciuti:
- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
 - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;
 - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
 - B13 - Altri accantonamenti;
 - B14 - Oneri diversi di gestione.
 - sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:
 - i costi attribuibili alle attività capitalizzate;

- le poste rettificative, intese – in continuità con quanto già previsto nel MTR-2 – come la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo: *i)* gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie; *ii)* gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; *iii)* le svalutazioni delle immobilizzazioni; *iv)* gli oneri straordinari; *v)* gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; *vi)* gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente; *vii)* i costi connessi all'erogazione di liberalità; *viii)* i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; *ix)* le spese di rappresentanza; *x)* i contributi in conto esercizio;
- i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante*;
- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dall'Autorità, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

3.3 L'Autorità, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, intende confermare la riclassificazione dei costi di cui al precedente punto 3.2 nelle seguenti componenti:

- costi operativi, che comprendono costi operativi di gestione (CG_a) e costi comuni (CC_a);
- costi d'uso del capitale (CK_a), per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acc_a).

3.4 In analogia a quanto già previsto in MTR-2 aggiornamento, i ricavi da vendita di materiali (AR_a) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza ($AR_{sc,a}$) non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di “*prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata*”.

3.5 Al fine di favorire la determinazione secondo modalità omogenee dei costi e dei ricavi relativi alle attività di pretrattamento degli imballaggi plastici non soggette a riconoscimento tariffario, l'Autorità è orientata a confermare che: gli oneri e i ricavi da scomputare dai costi riconosciuti escludano quelli attribuibili alle

operazioni funzionali all'ottenimento di flussi monomateriali di rifiuti attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale; ove non siano disponibili dati direttamente attribuibili alle attività da scomputare, il gestore procede ad effettuare le migliori stime delle pertinenti quote di costo e ricavo.

- 3.6 Ai fini dell'adeguamento dei costi operativi, si intende confermare il riferimento al tasso di inflazione I' relativo all'anno (a), inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ($a-1$) rispetto a giugno dell'anno successivo, la cui pubblicazione avverrà nel provvedimento di adozione del MTR-3. Ai fini della determinazione tariffaria per l'annualità 2026, si anticipa che il valore tasso di inflazione I^{2025} risulta pari a 2,0%.
- 3.7 Per le annualità per cui, sia fase di prima predisposizione tariffaria per I^{2027} , sia in fase di aggiornamento biennale per I^{2029} , verrà determinato un tasso di inflazione nullo, l'Autorità intende prevedere il riconoscimento del recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029 e quelli riquantificatili considerando il tasso di inflazione aggiornato. Il conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2028-2029 con riferimento all'annualità 2029 e quelli riquantificatili per la medesima annualità considerando il tasso di inflazione aggiornato sarà oggetto di recupero nel quarto periodo regolatorio.
- 3.8 In continuità con la disciplina dei settori ambientali, per l'adeguamento dei costi di capitale si ritiene di valorizzare il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2024 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2024. In modo del tutto analogo viene calcolato il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2026 e, al pari di quelli relativi alle annualità 2027 e 2028, vengono pubblicati con successivi provvedimenti.
- 3.9 In coerenza con le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/RIF, le regole di determinazione e adeguamento dei costi riconosciuti prospettate nei punti precedenti si applicano anche ai fini della determinazione e aggiornamento del corrispettivo contrattuale nonché, congiuntamente a quelle illustrate nel capitolo 2 del presente documento, per la predisposizione e l'aggiornamento del PEFA.

Spunti per la consultazione

Q10. *Si condividono le modalità di determinazione, aggiornamento e adeguamento dei ricavi e dei costi riconosciuti, e in particolare, di quelli afferenti alla raccolta differenziata? Motivare la risposta.*

Costi operativi di gestione

- 3.10 L'Autorità intende prevedere che in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ i costi operativi di gestione CG_a siano definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CRD_a + COrd_{TV,a}^{eff} + CTR_a + CO116_{TV,a}^{exp} + CO116_{TF,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + COnew_{TV,a}^{exp} + COnew_{TF,a}^{exp}$$

- 3.11 La componente CSL_a , la cui definizione si prospetta come sostanzialmente confermata, è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Tra le attività a cui la suddetta componente si riferisce sono altresì incluse:
- la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
 - raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).
- 3.12 La componente CRT_a , la cui definizione si prospetta come sostanzialmente confermata, rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di *transfer*;
 - lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
 - cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta.
- 3.13 La componente CTS_a (come definita al successivo punto 4.20, lett. a)) è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani,

incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

3.14 La voce $CTSD_{TV,a}^{exp}$ è la componente, di natura previsionale, che l'Autorità, come già prospettato nel documento per consultazione 180/2025/R/RIF, è orientata a introdurre per la copertura di eventuali oneri variabili (non sistematici) aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno ($a-2$), che ci si attende di sostenere nei casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento per lo smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. In linea con l'orientamento espresso al punto 4.10 del già richiamato documento per la consultazione, rispetto al quale si registra una generale condivisione dei rispondenti, l'Autorità intende prevedere che, ove si dia luogo alla valorizzazione della componente previsionale in parola, il gestore richiedente evidenzii, nella propria relazione di accompagnamento, le circostanze eccezionali che danno luogo a tale valorizzazione e le azioni già poste in essere, nonché le ulteriori iniziative programmate per la rimanente durata dell'affidamento volte, alternativamente o congiuntamente:

- a) all'aumento della percentuale di raccolta differenziata;
- b) alla diminuzione della percentuale di rifiuto urbano residuo destinato allo smaltimento;
- c) alla diminuzione della produzione di rifiuto urbano residuo *pro capite*.

3.15 Al fine di evitare effetti di *double counting*, nell'anno ($a+2$) il gestore sarà tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni dell'anno (a), attraverso la valorizzazione della menzionata componente.

3.16 La differenza tra il valore della componente $CTSD_{TV,a}^{exp}$ e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore sarà recuperata in una specifica componente di conguaglio, come illustrato nel punto 3.50, lettera g).

3.17 La componente CRD_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso

impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di *transfer*;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

3.18 Con riferimento alla componente $CO_{TV,a}^{eff}$ si rimanda a quanto prospettato nei punti 6.8 e seguenti del presente documento.

3.19 La componente CTR_a (come definita al successivo punto 4.20, lett. b)) è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

3.20 Le componenti $CO_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, sono le voci a copertura degli oneri ulteriori (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento) riconducibili alle norme introdotte dal decreto legislativo 116/2020, in particolare in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

3.21 Le voci $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ sono le componenti, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli di qualità introdotti dal TQRIF, nonché dagli ulteriori provvedimenti di regolazione della qualità tecnica

e contrattuale in vigore al momento della predisposizione o aggiornamento del PEF per il terzo periodo regolatorio.

- 3.22 I costi operativi incentivanti, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, sono le componenti, di natura previsionale, destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi relativi ad attività non sistematiche finalizzate al conseguimento di *target* connessi:
- alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
 - all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
- 3.23 In continuità con l'approccio seguito nel MTR-2 con riferimento ai costi operativi incentivanti, l'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, è previsto, nell'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.
- 3.24 Le componenti $CNew_{TV,a}^{exp}$ e $CNew_{TF,a}^{exp}$ sono le componenti di costo operativo, di natura previsionale, che l'Autorità - come già prospettato nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF - è intenzionata a introdurre a copertura degli eventuali oneri variabili e fissi (di natura sistematica che si riflettono in costi ricorrenti) che si intende sostenere per attività connesse ad obiettivi il cui raggiungimento risulta conseguibile e misurabile oltre l'orizzonte biennale, ma non oltre il completamento del periodo regolatorio (2029). L'Autorità intende prevedere la valorizzazione di tali componenti, a titolo esemplificativo, per finalità quali:
- potenziamento del servizio, con effetti sul modello di raccolta;
 - miglioramento dei macro-indicatori di qualità ambientale (in particolare *R1* e *R2*) introdotti dalla disciplina della qualità tecnica in corso di aggiornamento (in merito, si rimanda al documento per la consultazione 235/2025/R/RIF);
 - adempimenti ad obblighi normativi che prevedano anche l'espletamento di raccolte differenziate dedicate (es: raccolta verde, raccolta rifiuti tessili).
- 3.25 Con riferimento alle componenti $CNew_{TV,a}^{exp}$ e $CNew_{TF,a}^{exp}$, coerentemente con

l'approccio incentivante adottato dall'Autorità, l'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post*, all'inizio del periodo regolatorio MTR-4, gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti $CO_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{TF,a}^{exp}$, è previsto, in sede di rendicontazione, il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto al momento della rendicontazione. I parametri sui quali può essere esercitata pressione concorrenziale in sede di affidamento con gara includono anche queste componenti di costo.

- 3.26 L'Autorità conferma il proprio orientamento relativo alla separata evidenza, negli schemi e modelli che costituiscono la predisposizione tariffaria, degli importi delle componenti di cui ai punti 3.22 e 3.24 che costituiscono esito delle procedure di gara per l'affidamento del servizio dagli importi delle medesime componenti riferite a servizi e/o gestori diversi da quelli interessati dalle suddette procedure.

Spunti per la consultazione

- Q11.** *Si concorda con le definizioni prospettate per le singole componenti dei costi operativi di gestione? Motivare la risposta.*
- Q12.** *Si condividono gli orientamenti espressi con riferimento alle modalità di valorizzazione, rendicontazione e conguaglio della componente di natura previsionale $CTSA_{TV,a}^{exp}$? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Si condividono le finalità sottese alla determinazione delle componenti previsionali $CO_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{TF,a}^{exp}$ nonché le relative modalità di valorizzazione, rendicontazione e conguaglio? Motivare la risposta.*

Costi comuni

- 3.27 In continuità con i criteri di cui al MTR-2, l'Autorità, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, intende prevedere che i costi operativi comuni CC_a siano pari a:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

dove:

- $CARC_a$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - promozione di campagne ambientali di cui al punto 3.28;
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al citato punto 3.28;
 - CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
 - CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
 - $CO_{AL,a}$ include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.
- 3.28 L'Autorità è orientata a confermare l'inclusione, nei costi operativi riconosciuti, degli eventuali ulteriori oneri sostenuti:
- a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
 - b) per misure di prevenzione - peraltro coerenti con quelle che dovranno essere contenute nel "*Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*" (come disciplinato dal decreto legislativo 116/2020, che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo 152/2006) - prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- 3.29 L'Ente territorialmente competente potrà includere tra i costi operativi comuni in parola eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla

normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Spunti per la consultazione

Q14. *Si ritengono esaustive le descrizioni relative ai Costi Comuni? Motivare la risposta.*

Costi d'uso del capitale

3.30 L'Autorità, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, intende confermare la struttura generale dei costi d'uso del capitale CK_a , pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

Remunerazione del capitale

3.31 L'Autorità intende confermare per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la formula per il calcolo della remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (R_a) calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato, di cui ai successivi paragrafi;
- CIN_a è il capitale investito netto, di cui al punto 3.36.

3.32 Riguardo alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio, anche tenuto conto dell'ampio consenso raccolto in esito alla consultazione, l'Autorità intende confermare il criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), che tiene in considerazione la natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e la forte eterogeneità della struttura finanziaria dei soggetti gestori, aggiornando i parametri di base che concorrono alla sua determinazione.

- 3.33 I parametri di base per il calcolo del *WACC* sono determinati con successivo provvedimento in coerenza con la deliberazione 28 novembre 2024 513/2024/R/COM e successivi aggiornamenti consentendo l'adozione di modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge attraverso l'eventuale riconoscimento di conguagli.
- 3.34 Per quanto attiene ai parametri specifici di settore, l'Autorità intende mantenere un livello differenziato di rischiosità tra le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e le attività di recupero e smaltimento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi". In particolare, in ragione delle marcate caratteristiche *capital intensive* di queste ultime, si ritiene di confermare un β_{asset} pari a 0.5, per le attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo, e un β_{asset} pari a 0.45 per le attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani. In merito al livello di *gearing* l'Autorità intende confermare un livello pari a 0.5.
- 3.35 In linea generale, l'Autorità è orientata a confermare quanto già previsto per il secondo periodo regolatorio, ovvero l'applicazione agli investimenti realizzati a partire dall'anno 2017 di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).
- 3.36 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a , per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ è definito in continuità con il precedente periodo regolatorio dalla seguente condizione:

$$CIN_a = \text{Max}\{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo quanto previsto nel MTR-2;
 - CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al paragrafo 3.37;
 - PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno ($a-2$); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.
- 3.37 L'Autorità è orientata a confermare il calcolo parametrico del capitale circolante netto CCN_a , in considerazione dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali secondo la seguente formula:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{a-2}^{B6, B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{a-2}$, è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore;
- $Costi_{a-2}^{B6,B7}$, è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relativi alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore;
- I^t è il tasso di inflazione dell'anno t di cui al punto 3.6.

- 3.38 L'Autorità intende confermare il riconoscimento della remunerazione ($R_{LIC,a}$) delle immobilizzazioni in corso, LIC_a , al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, calcolata sulla base di un saggio reale di remunerazione $S_{LIC,a}$ con valore decrescente nei 4 anni. La soglia massima del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ sarà calcolata in analogia a quanto previsto nei punti da 3.32 a 3.34 assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4, mentre la soglia minima, prevista per il quarto anno, sarà pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} .
- 3.39 Si intende confermare che i lavori in corso con saldi invariati da più di 4 anni, esclusi dall'immediata remunerazione in tariffa, saranno ammessi, alla loro entrata in esercizio, alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d'opera.

Spunti per la consultazione

- Q15.** Si condivide la proposta di mantenere i livelli dei parametri finanziari e in particolare la differenziazione del β_{asset} ?
- Q16.** Si condivide il mantenimento dei valori assunti quali tempi di incasso e di pagamento nel calcolo del capitale circolante netto? Motivare la risposta.

Ammortamento delle immobilizzazioni

- 3.40 L'Autorità è orientata a confermare la vigente metodologia di calcolo degli ammortamenti, pertanto in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

dove:

- VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti c come indicata nelle tabelle di cui ai punti 3.41 e seguenti;

- $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , definito al precedente punto 3.8;
- $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$ riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t .

3.41 Per ciascun anno t , le vite utili regolatorie di ciascuna categoria c di cespiti specifici si confermano pari a quanto previsto nel MTR-2, come rappresentato nella seguente tabella:

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Discariche	Impianti di pretrattamento	Legata alla capacità residua e alle migliori stime disponibili in ordine all'esaurimento della discarica come definita dall'ETC, con procedura partecipata dal gestore
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	
	Impianti raccolta e trattamento biogas	
	Pozzi monitoraggio falda	
	Impianti di cogenerazione	20
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compactatori, ecc.)	15
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	25
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

- 3.42 L'Autorità è altresì orientata a confermare le medesime categorie e le vite utili regolatorie dei cespiti comuni individuate dal MTR-2 e rappresentate nella tabella sottostante.

Categorie di cespiti comuni	Vita Utile Regulatoria
Terreni	-
Fabbricati	40
Sistemi informativi	5
Immobilizzazioni immateriali	7
Altre immobilizzazioni materiali	7
Telecontrollo	8
Automezzi e Autoveicoli	5

- 3.43 Ai fini della valutazione della vita utile dei cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti nelle tabelle che precedono, la medesima viene individuata, secondo un criterio di prudenza, tra quelle associate al tipo di immobilizzazione che risulti più affine per natura o per vita utile.
- 3.44 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può adottare una vita utile inferiore alla vita utile regolatoria qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che determinino la chiusura anticipata degli impianti interessati.
- 3.45 L'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, può adottare una vita utile superiore alla vita utile regolatoria al fine di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti
- 3.46 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli

investimenti fissi lordi.

Spunti per la consultazione

- Q17.** *Si ritiene condivisibile il mantenimento delle categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie individuate dall'Autorità? Motivare la risposta.*
- Q18.** *Si ritiene condivisibile, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, mantenere l'ipotesi di consentire all'Ente territorialmente competente di prevedere la riduzione della vita utile regolatoria nel caso in cui vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione prevedano una chiusura anticipata dell'impianto? Motivare la risposta.*

Accantonamenti ammessi a riconoscimento tariffario

- 3.47 L'Autorità, con specifico riferimento alla componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, è orientata a confermare quanto prospettato in sede di prima consultazione con riferimento alla valorizzazione dello stesso in caso di regime di prelievo tributario, essendo emerso un orientamento prevalentemente favorevole in ordine alle modalità operative e alle finalità sottese all'intervento, al netto di talune perplessità - avanzate da un rispondente - attinenti alle leve a disposizione dei gestori della tariffa e dei rapporti con gli utenti per il contenimento di tali oneri, legate alle peculiarità di un servizio sostanzialmente non interrompibile e non disalimentabile quale è quello di gestione dei rifiuti. Al riguardo, si ritiene utile precisare che, analizzando i dati contenuti nei PEF trasmessi all'Autorità, la valorizzazione della componente legata agli accantonamenti per crediti nei termini massimi previsti dal MTR-2 ha rappresentato una casistica non preponderante, oltre che difficilmente sostenibile nel lungo periodo dal punto di vista dei costi complessivi ammessi a riconoscimento tariffario. Pertanto, mantenendo una valorizzazione differenziata di tale componente (come già previsto durante il secondo periodo regolatorio), l'Autorità intende prevedere che detto accantonamento:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- 3.48 Nel caso di passaggio, a partire dal 2026, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: partendo da una soglia massima pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11, fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Spunti per la consultazione

- Q19.** *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento agli accantonamenti ammessi a riconoscimento tariffario? Motivare la risposta.*
- Q20.** *Si ritiene di avanzare ulteriori proposte finalizzate a favorire un percorso di gradualità nell'eventuale passaggio al regime di tariffa corrispettiva?*

Componenti di conguaglio

- 3.49 L'Autorità è orientata a confermare la possibilità – già prevista dal MTR-2 – di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del terzo periodo regolatorio in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.
- 3.50 In continuità con il MTR-2, si intende includere tra le entrate tariffarie di ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ le seguenti componenti di conguaglio:
- i. $RC_{tot\ TV,a}$, ossia la componente di conguaglio relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, che può comprendere:
 - a) gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
 - b) il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
 - c) il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli di qualità di cui al TQRIF;
 - d) il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO116_{TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
 - e) il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate al successivo punto 4.23 - della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno $(a-2)$ conseguente all'applicazione delle tariffe

di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità ($a-2$);

- f) il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno ($a-2$), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità;
 - g) limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTSA_{TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno ($a-2$) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento e smaltimento;
 - h) limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
 - i) limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale verrà assunto in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} che verrà determinato in esito a provvedimenti successivi a quello di chiusura del presente procedimento;
 - j) limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, una quota (a beneficio dell'utenza) della componente di efficienza dei costi $COrd_{TV,a-2}^{eff}$, denominata $RCH_{TV,a}$, valorizzata nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e commisurata alla distanza dai medesimi obiettivi, secondo le regole prospettate nei punti 6.8-6.11 del presente documento;
- ii. $RCtot_{TF,a}$, ossia la componente di conguaglio relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, che può comprendere:
- a) gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
 - b) il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale

scostamento tra la componente COI_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

- c) il recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli di qualità di cui al TQRIF;
- d) il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- e) il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità;
- f) limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025 con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
- g) limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale verrà assunto in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} che verrà determinato in esito a provvedimenti successivi a quello di chiusura del presente procedimento;
- h) per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'eventuale recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $Wacc_{a-2}$, nonché del tasso $Wacc_{rid,a-2}$, e del parametro Kd_{a-2} , fissati preliminarmente, e quelli determinati in via definitiva dalle successive delibere.

Spunti per la consultazione

Q21. *Si condividono gli elementi richiamati in ordine alla composizione delle componenti a conguaglio, $RC_{tot\ TV,a}$ e $RC_{tot\ TF,a}$? Motivare la risposta.*

4 Tariffe di accesso agli impianti di trattamento

- 4.1 L'Autorità è orientata a confermare l'impostazione adottata dal MTR-2 in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento, tenuto conto dei contributi pervenuti in riscontro al documento per la consultazione 180/2025/R/RIF che, pur evidenziando taluni rilievi di carattere operativo, condividono l'opportunità di dotarsi di uno strumento di regolazione tariffaria da applicare agli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti.
- 4.2 Tale orientamento si fonda, peraltro, su quanto previsto dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, che prevede la classificazione degli impianti in:
- a) *impianti di chiusura del ciclo "integrati"* (gestiti dall'operatore incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti)⁸;
 - b) *impianti di chiusura del ciclo "minimi"* (individuati come indispensabili nella misura in cui offrono capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori);
 - c) *impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"* (individuati in maniera residuale).
- Pertanto, si prevede di confermare le opzioni regolatorie rappresentate nella matrice che segue:

⁸ L'operatore integrato è identificato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri impianti di trattamento di chiusura del ciclo secondo la regolazione per tempore vigente

Tipi di filiera		Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato	Regolazione tariffaria <i>tout court</i>		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso

- 4.3 Alla luce della generale condivisione emersa dai riscontri pervenuti al documento per la consultazione 180/2025/R/RIF, l'Autorità è orientata a confermare il superamento del meccanismo di incentivazione tramite la perequazione originariamente prevista - tenuto altresì conto del sopravvenuto disincentivo introdotto dall'art. 1, comma 49, della legge n. 207/2024, recante il passaggio dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 10% al 22% per i costi afferenti al conferimento dei rifiuti presso discariche o impianti di incenerimento a terra - prevedendo in prospettiva, e in un arco temporale congruo, il ricorso al macro-indicatore R3 che verrà definito nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 23/2025/R/RIF, quale indicatore cui ancorare una modalità di incentivazione basata su di una valutazione olistica delle attività che costituiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, non limitando, pertanto, il sistema perequativo alle sole modalità di conferimento dei rifiuti, ma estendendolo a tutto il ciclo integrato.

Spunti per la consultazione

- Q22.** Tenuto conto dell'orientamento dell'Autorità di confermare l'impostazione generale illustrata nel documento 180/2025/R/RIF con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, si condividono gli elementi illustrati? Quali ulteriori aspetti si ritiene utile segnalare? Motivare la risposta.

Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

Impianti di chiusura del ciclo "minimi"

- 4.4 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" - individuati secondo quanto previsto dal PNGR - saranno assoggettati - per il periodo di tempo in cui sono qualificati

come indispensabili (ossia almeno per gli anni 2026-2027, con possibilità di aggiornamento nel 2027 per il successivo biennio) - a forme di regolazione tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti di gestione e di investimento (tenuto conto di quanto illustrato al precedente Capitolo 3), sulla cui base identificare i corrispettivi applicabili a chi conferisce ai menzionati impianti.

- 4.5 L'Autorità intende prevedere che in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applichi la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2025, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τ_a , determinato sulla base dei costi totali dell'impianto (ossia il vincolo ai ricavi dell'impianto, $VR I_a$) ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del MTR-3, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso.
- 4.6 L'Autorità è altresì orientata a confermare che ciascun gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" rediga il pertinente PEF, applicando le regole di computo dei costi di cui al capitolo precedente e, in particolare:
- a) con riferimento ai costi operativi, sulla base di quanto previsto al punto 3.2 e seguenti;
 - b) in relazione ai costi di capitale, secondo quanto previsto al punto 3.30.
- 4.7 In considerazione della specifica normativa inerente alle discariche, nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, l'Autorità intende confermare il riconoscimento di eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel caso in cui le risorse accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito su cui insistano, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 4.8 In esito agli spunti di consultazione pervenuti, anche in considerazione della variabilità dei volumi conferiti, l'Autorità intende prevedere in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ la valorizzazione di una componente di congruaggio $RC_{ton a}$, finalizzata a intercettare l'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità.
- 4.9 Il vincolo ai ricavi dell'impianto, $VR I_a$, è dato dalla somma dei costi riconosciuti nella corrispondente annualità, indicati ai punti precedenti.
- 4.10 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore tariffario τ_a è determinato sulla base della seguente condizione:

$$\tau_a = \frac{VR I_a}{RI_TRA_{2025}}$$

dove RI_TRA_{2025} indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2025.

- 4.11 L'Autorità intende introdurre un limite alla crescita annuale del fattore tariffario τ_a , prevedendo che, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, sia verificata la seguente condizione:

$$\frac{\tau_a}{\tau_{a-1}} \leq (1 + \rho_{\tau,a})$$

con $\rho_{\tau,a}$ che rappresenta il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento “minimi”, determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_{\tau,a} = rpi_a + \kappa_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata (di cui al punto 2.16);
 - κ_a è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può esser valorizzato entro il limite del 4%;
 - in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore κ_a è valorizzato in conformità con quanto disciplinato dal procedimento avviato con deliberazione 23/2025/R/RIF relativo alla regolazione della qualità tecnica;
- 4.12 Con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ($a = 2026$) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo fattore tariffario rispetto a quello dell'anno precedente, ma al valore del fattore medesimo. Dunque, per l'anno 2026, si pone: $\tau_{a-1} = 1$.
- 4.13 L'Autorità è altresì orientata a confermare la possibilità di procedere a una rimodulazione degli oneri eccedenti il limite di crescita annuale, nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (VRI_a) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al punto 4.11, qualora validati dal soggetto competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati tra le diverse annualità – a valere sul periodo regolatorio 2026-2029, nonché sulle annualità successive al vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.
- 4.14 Nel caso in cui l'impianto sia considerato “minimo” solo in parte, ovvero che conservi una capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità, si ritiene opportuno precisare che il fattore tariffario τ_a troverà applicazione unicamente alla parte di corrispettivi relativi ai flussi assoggettati a regolazione, espressa in termini di quantità/anno sul totale ($q_{min,a}$).
- 4.15 L'Autorità è orientata a confermare la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di modulare il limite alla crescita annuale delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” in base a valutazioni di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe, nella misura in

cui gli eventuali incrementi siano interamente trasferiti nelle tariffe applicate ai flussi provenienti da aree non di prossimità, lasciando invariate le tariffe relative ai flussi da aree di prossimità o, in modo speculare, i decrementi siano a vantaggio dei soli flussi provenienti dalle aree di prossimità, rimanendo invariate.

- 4.16 L'Autorità è orientata a prevedere che ciascun gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" rediga il pertinente PEF e lo invii alla relativa Regione o ad un altro Ente dalla medesima individuato per le pertinenti determinazioni, con trasmissione all'Autorità medesima entro il 30 giugno 2026, ai fini dell'approvazione di competenza.

Spunti per la consultazione

- Q23.** *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi"? Motivare la risposta.*
- Q24.** *Si ritiene congruo il termine del 30 giugno 2026 per la trasmissione all'Autorità del PEF riferito all'impianto di chiusura del ciclo "minimo"? Motivare la risposta.*

Impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"

- 4.17 Per gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court*, troveranno applicazione le tariffe praticate dal titolare dell'impianto determinate in esito a procedure negoziali. L'Autorità – secondo quanto già prospettato nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF – tenuto altresì conto delle variabili che possono incidere sul prezzo di conferimento, secondo quanto evidenziato da alcuni *stakeholders* in fase di consultazione, è orientata a prevedere l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione delle citate condizioni economiche sul sito *internet* del titolare dell'impianto di trattamento, con riferimento in particolare al prezzo medio annuo di conferimento praticato dall'impianto e alle variabili che possono comportare maggiorazioni o riduzioni di prezzo.
- 4.18 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti in oggetto, continueranno ad essere applicate le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" determinate secondo le prassi già in uso.

Spunti per la consultazione

- Q25.** *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento agli obblighi di pubblicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"? Motivare la risposta.*

Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi

- 4.19 Nell'ambito dell'attività di programmazione, qualora siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" provenienti da impianti di trattamento intermedi (quali TM e TMB), tali impianti intermedi, per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, applicano, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, le regole di computo

dei costi riconosciuti di cui ai precedenti punti dal 4.5 al 4.15.

Spunti per la consultazione

Q26. *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi? Motivare la risposta.*

Effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti nel PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

4.20 Ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento, gli orientamenti illustrati nei precedenti paragrafi si riflettono, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ nelle componenti:

- a) CTS_a , componente riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (che include le operazioni di cui al punto 3.13), che l'Autorità intende definire come:

$$CTS_a = CTS_{min,a} + CTS_{altro,a}$$

dove:

- $CTS_{min,a}$ è la componente riferita agli *impianti di chiusura del ciclo "minimi"*, individuati come indispensabili, secondo quanto sopra prospettato;
- $CTS_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli *impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"* (definiti secondo quanto sopra prospettato), sia agli *impianti di trattamento intermedi*, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

- b) CTR_a , componente relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (secondo quanto indicato al punto 3.19), che l'Autorità è orientata a definire come:

$$CTR_a = CTR_{min,a} + CTR_{altro,a}$$

dove:

- $CTR_{min,a}$ è la componente riferita agli *impianti di chiusura del ciclo "minimi"*;
- $CTR_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli *impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"*, sia agli *impianti di trattamento intermedi*, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

4.21 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS_a e CTR_a sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo

unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

- 4.22 Con riguardo agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”*, l’Autorità è orientata a prevedere che le pertinenti componenti di costo, $CTS_{min,a}$ e $CTR_{min,a}$ riferite agli anni $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, siano interessate (nei limiti e nei termini prospettati al successivo punto) da un meccanismo di conguaglio nell’ambito della quantificazione della componente $RC_{tot\ TV,a}$ nell’anno $(a+2)$.
- 4.23 Come sopra anticipato, per ciascuna annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l’Autorità è orientata a prevedere nell’ambito della componente a conguaglio $RC_{tot\ TV,a}$ il recupero - solo se di entità significativa - della differenza tra i costi riconosciuti dell’anno $(a-2)$ conseguenti all’applicazione delle tariffe di accesso agli *impianti di chiusura del ciclo “minimi”* calcolate sulla base dei criteri fissati dall’Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$ tramite le componenti $CTS_{min,a-2}$ e $CTR_{min,a-2}$. In particolare, il menzionato recupero – con riferimento al quale l’Autorità intende introdurre uno specifico meccanismo di gradualità – può essere quantificato al ricorrere delle seguenti condizioni:

$$\bullet \frac{|CTS_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTS_{min,a-2}|}{CTS_{min,a-2}} > \varepsilon$$

$$\bullet \frac{|CTR_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTR_{min,a-2}|}{CTR_{min,a-2}} > \varepsilon$$

dove ε rappresenta una soglia di significatività, che l’Autorità intende porre pari al 3%.

Spunti per la consultazione

- Q27.** *Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo CTS_a e CTR_a , alla luce dei criteri che l’Autorità intende fissare ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta.*
- Q28.** *Si condividono le modalità di riconoscimento della componente di conguaglio legate alle componenti $CTS_{min,a}$ e $CTR_{min,a}$? Motivare la risposta.*

5 Valore di subentro

- 5.1 L’Autorità è orientata a confermare gli orientamenti ivi espressi in merito al valore di subentro nella gestione, sia relativamente al riconoscimento al gestore uscente del valore residuo – determinato al momento dell’avvicendamento gestionale – dei cespiti la cui proprietà sia eventualmente trasferita al gestore entrante ai sensi di quanto previsto dal contratto di affidamento del servizio, sia

con riferimento alla corresponsione, al medesimo gestore, del valore dei conguagli spettanti e non ancora recuperati.

- 5.2 In particolare, il valore residuo di subentro, VRS_a , che dovrà essere corrisposto al gestore uscente dal nuovo gestore nell'anno dell'avvicendamento gestionale a , secondo quanto previsto dallo schema tipo di contratto di servizio di cui alla deliberazione 385/2023/R/RIF, sarà determinato come segue, alla data dell'avvicendamento gestionale:

$$VRS_a = VR_a + VR_{RC,a}$$

dove:

- VR_a è il valore residuo dei cespiti di cui al successivo punto 5.3;
- $VR_{RC,a}$ è dato dalla somma dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi di quanto previsto dal punto 5.4.

- 5.3 Il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, VR_a , è calcolato come:

$$VR_a = \sum_c \sum_t [(CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^a) * dfl_t^a] + LIC_a$$

dove:

- $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
- $FA_{CI,c,t}^a$ è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base nell'anno a , definito al precedente punto 3.8;
- LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso all'anno a , come risultante da fonti contabili obbligatorie.

- 5.4 I costi operativi non ancora recuperati, da corrispondere al gestore uscente, $VR_{RC,a}$, sono dati dalla somma delle seguenti voci:

- le componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ di cui al punto 3.50;
- le rate e le quote di conguaglio residue, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive ai sensi di quanto previsto dal punto 3.49;
- i costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata - che, ricorrendo i

presupposti di cui al punto 2.27, siano stati validati dall'Ente territorialmente e rimodulati tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio;

- i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie.

Spunti per la consultazione

Q29. *Si ritengono condivisibili i criteri prospettati per la quantificazione del valore residuo di subentro al momento dell'avvicendamento gestionale? Motivare la risposta.*

6 Copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

- 6.1 I rispondenti alla consultazione hanno sottolineato le criticità caratterizzanti la prima fase di monitoraggio del coefficiente H_a , segnalando soprattutto modalità di calcolo dell'indicatore applicate in modo eterogeneo e l'impatto sul grado di copertura dei costi della raccolta differenziata di determinanti di natura esogena e, pertanto, fuori dal controllo dei gestori delle attività di raccolta. Tra tali determinanti vi sono, *in primis*, l'entità dei corrispettivi per la cessione dei materiali erogati dai sistemi consortili, sostanzialmente dipendente dagli esiti degli accordi negoziali tra i sistemi di *compliance* e gli enti locali, e i modelli di organizzazione del servizio (su tutti i modelli di raccolta) definiti dagli affidanti del servizio medesimo, oltre al comportamento degli utenti-conferitori di rifiuti urbani al servizio pubblico.
- 6.2 Con specifico riferimento alle applicazioni eterogenee, l'Autorità è impegnata a verificarne l'effettiva entità nell'ambito della documentazione già pervenuta, fermo restando l'impegno a procedere attraverso successivi affinamenti delle definizioni e, conseguentemente, della omogeneità dei calcoli.
- 6.3 Con riferimento, invece, al monitoraggio del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata e alla promozione dell'efficienza economica della raccolta e valorizzazione dei materiali l'Autorità, riconoscendo l'impatto significativo di talune variabili che non rientrano nel pieno controllo dei gestori, è orientata a proseguire con l'implementazione di uno schema incentivante ad ampio spettro, in grado di stimolare i principali *stakeholder*, in adempimento alle disposizioni legislative che le attribuiscono il compito di promuovere l'efficienza nei costi di erogazione del servizio. Pertanto, si intende procedere, secondo il percorso graduale già disegnato con la deliberazione 389/2023/R/RIF, enucleando in sede di prima predisposizione del PEF quadriennale per il terzo periodo regolatorio la misura massima degli importi che potranno essere oggetto di misure di recupero di efficienza e procedendo, solo dopo un'ulteriore fase (biennale) di monitoraggio delle prestazioni, a determinare eventuali misure di penalizzazione nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi.

6.4 Inoltre, l'Autorità è orientata a prevedere che, ove ricorrano le condizioni per la predisposizione di un PEF unitario, come prospettato nei punti 7.7-7.9, possa essere altresì determinato un unico valore del coefficiente H_a e, conseguentemente, il meccanismo incentivante di cui ai successivi punti 6.7-6.11 trovi applicazione al medesimo livello sovra-comunale.

6.5 Ai fini dell'illustrazione delle proposte di dettaglio relative al meccanismo di incentivazione del miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata è opportuno richiamare le pertinenti previsioni della deliberazione 389/2023/R/RIF. Tale provvedimento ha definito il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, H_a , come il risultato del seguente rapporto:

$$H_a = \frac{AR_{SC_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a}^{AGG}}$$

dove:

- $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
- $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

6.6 Successivamente alla quantificazione del valore di partenza del coefficiente H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, in applicazione della deliberazione sopra richiamata sono stati determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025, sulla base del posizionamento del valore di partenza in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati, per ciascuna classe, nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

- 6.7 Le regole introdotte dall'Autorità hanno previsto, infine, che a partire dall'annualità 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025, sia prevista una misura di riclassificazione dei costi, che operi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo finalizzata a promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento dell'indicatore H_a , determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento di cui alla tabella del precedente punto 6.6.
- 6.8 Con riferimento a tale meccanismo, le cui modalità di implementazione sono state in parte prospettate nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF, l'Autorità intende introdurre, a partire dal 2026, la componente $Cor d_{TV,a}^{eff}$ in esito alla eventuale riclassificazione della grandezza $CRD_{SC,si,a}^{AGG}$, oggetto di efficientamento secondo quanto previsto nei successivi punti 6.10 e 6.11. Per semplicità applicativa, considerando la preponderanza delle voci di costo di natura variabile nella grandezza $CRD_{SC,si,a}^{AGG}$, l'Autorità è orientata a considerare la componente $Cor d_{TV,a}^{eff}$ come avente natura esclusivamente variabile.
- 6.9 In sede di prima predisposizione tariffaria per il periodo 2026-2029, con riferimento a ciascun ambito tariffario e per ciascuna delle annualità $a = \{2026, 2027\}$, successivamente alla valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo H_{a-2}^{target} e in caso di mancato raggiungimento del medesimo, sarà determinata la misura della componente $Cor d_{TV,a}^{eff}$, commisurata alla quota di $CRD_{SC,si,a}^{AGG}$ che, sottratta a quest'ultima grandezza, determina il raggiungimento di H_{a-2}^{target} . Al contempo, per ciascuna annualità $a = \{2026, 2027\}$ dalla componente CRD_a viene sottratto un importo corrispondente al valore assunto dalla componente $Cor d_{TV,a}^{eff}$. Tale operazione si configura come una riclassificazione di una quota dei costi della raccolta differenziata, senza effetti sui costi riconosciuti nel biennio 2026-2027. Per ciascuna annualità $a = \{2028, 2029\}$, le componenti $Cor d_{TV,a}^{eff}$ e CRD_a sono valorizzate con il medesimo importo dell'annualità 2027. In termini analitici, con riferimento alla prima predisposizione del PEF 2026-2029:

- a. per $a = \{2026, 2027\}$, definita la misura di raggiungimento dell'obiettivo

$$H_{a-2}^{effettivo} = \frac{AR_{SC,si,a}^{AGG}}{CRD_{SC,si,a}^{AGG}} :$$

- i. se $H_{a-2}^{effettivo} \geq H_{a-2}^{target}$ si avrà $Cor d_{TV,a}^{eff} = 0$

$$\text{ii. se } H_{a-2}^{\text{effettivo}} < H_{a-2}^{\text{target}} \text{ si avrà } COrd_{TV,a}^{\text{eff}} = CRD_{SC_{si},a}^{\text{AGG}} - \frac{AR_{SC_{si},a}^{\text{AGG}}}{H_{a-2}^{\text{target}}}$$

$$\text{b. per } a = \{2028, 2029\}, \text{ si pone } COrd_{TV,a}^{\text{eff}} = COrd_{TV,2027}^{\text{eff}}.$$

6.10 In sede di aggiornamento biennale 2028-2029, a seguito della valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo H_{a-2}^{target} e in caso di mancato raggiungimento del medesimo, si procederà a:

- a. valorizzare una quota di conguaglio, $RCH_{TV,a}$, finalizzata al recupero di efficienza nei costi della raccolta differenziata, a beneficio dell'utenza, a valere sulla componente $COrd_{TV,a-2}^{\text{eff}}$, commisurata alla distanza percentuale tra i valori H_{a-2}^{target} e $H_{a-2}^{\text{effettivo}}$, calcolati secondo le già richiamate regole di cui ai punti 6.5 e 6.6. In termini analitici, per $a = \{2028, 2029\}$:

$$RCH_{TV,a} = \min(0; COrd_{a-2}^{\text{eff}} * dist_{a-2}),$$

dove:

$$dist_{a-2} = \frac{(H_{a-2}^{\text{effettivo}} - H_{a-2}^{\text{target}})}{H_{a-2}^{\text{target}}};$$

- b. rideterminare la misura della componente $COrd_a^{\text{eff}}$, commisurata alla quota di $CRD_{SC_{si},a}^{\text{AGG}}$ che, sottratta a quest'ultima grandezza, configura il raggiungimento dell'obiettivo H_{a-2}^{target} . In termini analitici, per $a = \{2028, 2029\}$, definita la

$$\text{misura di raggiungimento dell'obiettivo } H_{a-2}^{\text{effettivo}} = \frac{AR_{SC_{si},a}^{\text{AGG}}}{CRD_{SC_{si},a}^{\text{AGG}}} :$$

$$\text{i. se } H_{a-2}^{\text{effettivo}} \geq H_{a-2}^{\text{target}} \text{ si avrà } COrd_a^{\text{eff}} = 0$$

$$\text{ii. se } H_{a-2}^{\text{effettivo}} < H_{a-2}^{\text{target}} \text{ si avrà } COrd_a^{\text{eff}} = CRD_{SC_{si},a}^{\text{AGG}} - \frac{AR_{SC_{si},a}^{\text{AGG}}}{H_{a-2}^{\text{target}}}$$

6.11 Come anticipato nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF, l'Autorità è orientata a prevedere che la valorizzazione delle componenti di conguaglio di cui alla lettera a) del precedente punto 6.10 non abbia luogo quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

$$\%RD \geq 65\%$$

e

$$R1 \geq 0,85$$

dove:

RD è il dato di raccolta differenziata per l'ambito tariffario riferito all'anno (*a-2*) pubblicato nel Catasto Rifiuti di ISPRA;

R1 è il valore del macro-indicatore *R1* per l'ambito tariffario.

7 Contenuti minimi, semplificazioni procedurali e modalità di aggiornamento del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

- 7.1 Come anticipato nel capitolo introduttivo, la proposta di sviluppare il PEF su un orizzonte di durata quadriennale (coincidente con quella del secondo periodo regolatorio 2022-2025) ha riscontrato ampio consenso. Pertanto, l'Autorità intende confermare gli orientamenti inizialmente prospettati nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF.
- 7.2 L'Autorità, a partire dal contenuto minimo del PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (come attualmente individuato dall'articolo 27 del MTR-2), intende fornire specifiche indicazioni metodologiche per la redazione del medesimo in coerenza con i criteri che verranno introdotti con il presente documento.
- 7.3 Il PEF deve includere una tabella - corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità - che riporta le voci dei costi operativi e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente documento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- 7.4 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
- 7.5 Le tabelle che seguono sintetizzano le fasi e i tempi che caratterizzeranno le predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio (fermo restando l'aggiornamento annuale dei corrispettivi all'utenza), dettagliando le principali azioni che dovranno essere poste in essere: *i)* con riguardo alla predisposizione tariffaria dell'Ente territorialmente competente per ogni anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e alla successiva approvazione dell'Autorità; *ii)* con riferimento all'aggiornamento, per gli anni $a = \{2028, 2029\}$, prevedendo che detto aggiornamento venga proposto dai medesimi Enti territorialmente competenti e, successivamente, approvato dall'Autorità; *iii)* nel caso dell'eventuale revisione *infra* periodo.

Tabella 1	
FASI PER LA PRIMA APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2026-2029	
Soggetto responsabile	Azioni
Gestore	Fase 1 Predisporre il PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029: a) prendendo a riferimento: - per il calcolo dei costi riconosciuti del 2026, le fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio dell'anno (a-2); - per il calcolo dei costi riconosciuti per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - le migliori stime ovvero i dati parziali disponibili ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo relativi all'anno (a-2); b) a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento, procedendo a rettificare i medesimi tenuto conto dell'elenco di voci "rettificative" di cui al precedente punto 3.2; c) riallocando le voci di costo - come rettificate - nelle pertinenti componenti di costo (ed eventualmente proponendo la quantificazione delle componenti di costi di natura previsionale esplicitamente ammesse dalla regolazione), classificate secondo la tassonomia riportata nel Capitolo 3; d) verificando il rispetto dei vincoli per la determinazione dei corrispettivi.
Gestore	Fase 2 Trasmette all'Ente territorialmente competente il PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 entro [...] giorni dal termine previsto per l'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero il termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
Ente territorialmente competente e soggetto competente	Fase 3 a) Valida (eventualmente anche tramite un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore) i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore integrandoli o modificandoli secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; b) Determina, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite, i parametri e i coefficienti di propria competenza; c) Verifica il rispetto del limite di prezzo, anche valutando il ricorso alle rimodulazioni consentite dalla regolazione, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite; d) Esplicita le motivazioni in ragione delle quali, a seguito di procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite, ha eventualmente ritenuto di non ammettere a riconoscimento tariffario una quota di costi la cui copertura sarebbe consentita

Tabella 1	
FASI PER LA PRIMA APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2026-2029	
Soggetto responsabile	Azioni
	dalla regolazione, fornendo evidenza del rispetto della condizione di equilibrio economico finanziario (alla base degli atti convenzionali di pertinenza) e della coerenza con gli obiettivi definiti.
Ente territorialmente competente e soggetto competente	Fase 4 In esito alle attività di cui alle <i>Fasi 1, 2 e 3</i>, assume le pertinenti determinazioni, di efficacia immediata. Provvede poi a trasmettere all’Autorità, entro [...] giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026, la predisposizione del PEF (recante la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, per ogni anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$) e, con riferimento all’anno 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, in coerenza con gli obiettivi definiti.
ARERA	Fase 5 Salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall’Ente territorialmente competente e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il PEF recante la valorizzazione delle entrate tariffarie, per ogni anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$. Qualora le carenze istruttorie siano tali da non consentire l’adozione di provvedimenti di approvazione o non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze istruttorie, l’Autorità conclude il procedimento con un provvedimento di esclusione di incrementi dei corrispettivi all’utenza finale, con effetti del tutto analoghi al caso di mancata approvazione del PEF.
Comune o altro Ente territorialmente competente	Fase 6 Con riferimento all’anno 2027, il Comune o altro Ente territorialmente competente approva i corrispettivi all’utenza finale in coerenza con le entrate tariffarie risultanti (in corrispondenza della medesima annualità 2027) dal PEF approvato nell’ambito della <i>Fase 4</i> e trasmesso all’Autorità.

Tabella 2	
FASI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 2028-2029	
Soggetto responsabile	Azioni
ARERA	Definisce con successivo provvedimento (da adottare nel corso del 2027) i criteri e le procedure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie relative a ciascun anno $a = \{2028, 2029\}$.
Gestore ed Ente territorialmente competente/soggetto competente	In merito alle singole fasi procedurali, vale quanto previsto alla Tabella 1 (Fasi 1-4), con riferimento alle annualità 2028 e 2029.
ARERA	In merito alle singole fasi procedurali, vale quanto previsto alla Tabella 1 (Fase 5), con riferimento alle annualità 2028 e 2029.
Comune o altro Ente territorialmente competente	In merito alle singole fasi procedurali, vale quanto previsto alla Tabella 1 (Fase 6), con riferimento all'annualità 2029.

Tabella 3	
EVENTUALE REVISIONE INFRA PERIODO	
Soggetto responsabile	Azioni
Ente territorialmente competente	Qualora ritenuto necessario, potrà presentare una eventuale revisione <i>infra</i> periodo della predisposizione tariffaria in qualsiasi momento del terzo periodo regolatorio, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, comunque nel rispetto di quanto esplicitato al punto 7.11.
Per ciascun soggetto responsabile, in merito alle singole fasi procedurali, vale quanto previsto alla Tabella 1, secondo l'anno di riferimento.	

- 7.6 Al fine di favorire la massima semplificazione procedurale, l'Autorità è orientata a valutare le condizioni che potrebbero configurare il caso di una approvazione automatica, qualora non siano formalizzate necessità di chiarimenti istruttori. I destinatari potenziali potrebbero essere i contesti aventi spiccata maturità gestionale, con predisposizioni tariffarie che si posizionino nelle classi di mantenimento per i macro-indicatori $R1$ e $R2$, che registrino una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65% e che siano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF, oltre a non valorizzare il parametro K_a (e, pertanto, neppure il coefficiente CRI_a) del limite di prezzo, ovvero, in altri termini, nei casi in cui le entrate tariffarie subiscano un incremento annuo non superiore al tasso di inflazione programmata rpi_a al netto del coefficiente X_a .
- 7.7 L'Autorità intende, altresì, approfondire quanto già prospettato in consultazione in materia di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria. In

particolare, in analogia con quanto previsto nell'ambito dello schema tipo di bando di gara, al fine di superare preesistenti situazioni di frammentazione dei PEF, l'Autorità è orientata a prevedere forme di semplificazione e di incentivazione rivolte agli ETC e ai gestori che si aggregino in una unica pianificazione economico-finanziaria. Tra le molteplici misure che possono essere adottate potrebbero rientrare sia quelle relative a semplificazioni temporanee nel riconoscimento di taluni oneri, sia altre riferibili a forme di mitigazione nei percorsi di miglioramento previsti.

- 7.8 Con specifico riferimento alla facoltà in capo agli ETC di superare preesistenti frammentazioni, nel caso di una pluralità di territori comunali affidati a un medesimo gestore, può essere valutata la possibilità di promuovere la predisposizione di un unico piano economico finanziario a livello di affidamento. Rispetto ai primi orientamenti, anche alla luce dei riscontri fortemente positivi dei rispondenti e dalle proposte dai medesimi avanzate in tale sede, si intende valutare la possibilità di ammettere la predisposizione di un PEF unico aggregando i territori ricadenti nel perimetro di affidamento nei casi in cui il gestore affidatario sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato.
- 7.9 Nel caso di predisposizione tariffaria aggregata, con riferimento ai macro-indicatori di qualità $R1$ e $R2$, ai parametri del limite di crescita, nonché all'indicatore H_a , si ritiene altresì opportuno introdurre, quale misura di semplificazione, la possibilità per l'Ente territorialmente competente di utilizzare per ciascun ambito tariffario il medesimo valore calcolato a livello di bacino di affidamento.
- 7.10 Con riguardo alla disciplina dell'inerzia, l'Autorità ritiene utile confermare l'applicazione dell'invarianza del corrispettivo contrattuale percepito dal gestore nel caso di attivazione dei meccanismi di garanzia, al fine di prevedere un valido strumento di disincentivo rispetto a tali pratiche e nell'ottica di circoscrivere tale penalizzazione al solo operatore effettivamente inerte.
- 7.11 Anche alla luce del positivo riscontro degli *stakeholders*, e ai fini di rafforzare le attività di pianificazione e di rendicontazione, favorendo una maggiore responsabilizzazione degli ETC e dei gestori, l'Autorità intende prevedere che nel terzo periodo regolatorio non sia possibile presentare istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
- aggiornamento della base contabile impiegata per il riconoscimento dei costi, qualora in sede di prima predisposizione tariffaria non siano stati impiegati i dati risultati da fonti contabili obbligatorie dell'anno ($a-2$), o di preconsuntivo;
 - adeguamento delle valorizzazioni di componenti di costo previsionale rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria;
 - aggiornamento dei macro-indicatori di qualità, del coefficiente di *sharing* dei ricavi, del *benchmark* di riferimento impiegato per la

determinazione del coefficiente $X_{reg,a}$ (secondo quanto prospettato al paragrafo 2.19) e del coefficiente H_a nelle annualità 2027 e 2029.

Spunti per la consultazione

- Q30.** *Si condividono i contenuti minimi prospettati dall'Autorità con riferimento al piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029? Quali ulteriori elementi si ritiene utile considerare? Motivare la risposta.*
- Q31.** *Con riferimento alla Tabella 1 quali termini si ritengono congrui per il completamento delle attività di competenza del gestore e dell'Ente territorialmente competente?*
- Q32.** *Si ritiene condivisibile l'ipotesi di considerare come inerzia del gestore il mancato rispetto della tempistica per la trasmissione del piano economico finanziario, prevedendo la facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre il piano medesimo sulla base degli elementi a disposizione e comunque escludendo incrementi dei corrispettivi per il medesimo gestore inerte? Motivare la risposta.*
- Q33.** *Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità di semplificazione e di incentivazione per la predisposizione del piano economico finanziario che superi i preesistenti livelli di frammentazione? Si ritiene sussistano ulteriori elementi meritevoli di considerazione? Motivare la risposta.*
- Q34.** *Quali ulteriori elementi si possono considerare ai fini della schematizzazione delle attività e delle procedure che interessano i diversi soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe da applicare agli utenti? Motivare la risposta.*